

Lo smart working semplificato per contenere il contagio – Procedure di comunicazione

L'articolo 2, D.P.C.M. 25 febbraio 2020, prevede – al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 – che, fino al prossimo 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori, sia possibile attivare il lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla L. 81/2017.

A parere di chi scrive è chiaro che, nel caso di specie, si tratterà di un accordo per lo svolgimento di smart working a tempo determinato, avente data di conclusione il 15 marzo 2020.

Per quanto concerne, poi, gli obblighi di informativa ai fine della sicurezza e salute dello smart worker, è stato previsto che questi, data l'urgenza di attivare tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, possano essere/siano assolti anche in via telematica – per cui si ritiene basti una semplice e-mail – e ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Inail, scaricabile in formato .doc all'indirizzo (Allegato 1):

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-coronavirus-informativa.html>

Infine, come da indicazioni presenti sul sito del Ministero del lavoro (che, anche se riferite al D.P.C.M. 23 febbraio 2020, sono, chiaramente applicabili al D.P.C.M. 25 febbraio 2020), nel caso di specie, mancando l'accordo scritto di smart working, nella procedura telematica l'accordo individuale da allegare potrà essere sostituito da un'autocertificazione (allegato 2) che il lavoro agile si riferisce ai datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e/o a lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgono attività lavorativa fuori da tali territori e nel campo "data di sottoscrizione dell'accordo" dovrà essere inserita la data di inizio dello smart working.

Resta implicito che se le succitate disposizioni non dovessero essere prorogate, per poter continuare a utilizzare la modalità del lavoro agile, occorrerà, per le aziende interessate, predisporre nuovo accordo scritto dal 16 marzo prossimo, che dovrà, tra l'altro, essere trasmesso telematicamente attraverso il portale Cliclavoro con la nuova comunicazione: tale accordo seguirà le regole generali anche in materia di sicurezza e salute, dettate dalla L. 81/2017.

Si ricorda che la procedura telematica obbligatoria dovrà essere effettuata attraverso il sito cliclavoro.gov.it a cui devono essere fornite le seguenti informazioni:

1. **Data sottoscrizione** – coincidente alla data di inizio del periodo in smart-working;
2. **File accordo**: un file PDF/A contenente una autodichiarazione (Allegato 2) dell'azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche del lavoratore coinvolto nella comunicazione;
3. **Tutte le altre informazioni**: si applicano le [regole ordinarie](#) (Allegato 3). ;
4. Gli **obblighi informativi**, previsti dall'[articolo 22, comma 1, della legge n. 81 del 22 maggio 2017](#), sono assolti, in via telematica, anche utilizzando il presente [modello](#) (Allegato 1).